Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 18 gennaio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1975.

Nomina di consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Gastone Miconi è confermato per il triennio 1° gennaio 1975-31 dicembre 1977 consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base al punto *d*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Art. 2.

Il prof. dott. Lionello Levi Sandri e il prof. ing. Luigi Dadda sono nominati per il triennio 1° gennaio 1975-31 dicembre 1977 consiglieri di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato rispettivamente in base al punto *c*) e al punto *h*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1975

LEONE

MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1975
Registro n. 65 *Trasporti, foglio n.* 133

(277)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Riunificazione degli uffici del registro « Bollo e demanio » e « Imposta generale sull'entrata » di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1974, numero 21401-U.I.C., registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1974, registro n. 55 Finanze, foglio n. 147;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1940, n. 57;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Bollo e demanio » e « Imposta generale sull'entrata » di Torino;

Visto l'art. 161 del regio decerto 23 marzo 1933, numero 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Bollo e demanio » e « Imposta generale sull'entrata » di Torino sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « Bollo e demanio ».

Art. 2.

L'ufficio del registro « Bollo e demanio » di Torino è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° febbraio 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1974
Registro n. 108 *Finanze, foglio n.* 246

(200)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Sostituzione di un componente il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Puglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia;

Vista la nota con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Basilio Cossu, direttore superiore proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, ha designato il direttore superiore dott. Michele Morelli;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Michele Morelli, direttore superiore è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Basilio Cossu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(166)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1974.

Abolizione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, cottimo o provvigione, dipendente da pubblici esercizi della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1970 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, cottimo o provvigione, dipendente dagli esercizi pubblici della provincia di Cremona;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Cremona;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Senute le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta;

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 12 gennaio 1970 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, cottimo o provvigione, dipendente dagli esercizi pubblici della provincia di Cremona.

Roma, addì 23 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(142)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1974.

Abilitazione al Credito industriale sardo a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.), i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 27 settembre 1974, con la quale il Credito industriale sardo ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Credito industriale sardo è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(152)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXI Salone nazionale della calzatura, pelletterie, materie prime e accessori », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXI Salone nazionale della calzatura, pelletterie, materie prime e accessori », che avrà luogo a Padova dal 25 al 27 aprile 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(99)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Salone nazionale delle invenzioni », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Salone nazionale delle invenzioni », che avrà luogo a Milano dal 9 al 19 marzo 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(101)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'evento atmosferico indicato a fianco delle sottoelencate provincie ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento e creditizie previste dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno: violentissimo ciclone dei giorni 30 e 31 dicembre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(259)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato speciale della assicurazione per la disoccupazione involontaria presso lo Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1973, con il quale è stato costituito, il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

Vista la nota n. 192 in data 15 novembre 1974 con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha comunicato che il prof. Manlio Lo Vecchio Musti, componente del comitato sopra citato in qualità di esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, è deceduto, ed ha designato in sua sostituzione il dott. Luigi Tommaso Vocino;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Luigi Tommaso Vocino è nominato membro del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di esperto designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro ed in sostituzione del prof. Manlio Lo Vecchio Musti, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(147)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1/1975. Modificazioni alle tariffe elettriche, ai contributi di allacciamento ed al sovrapprezzo termico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1964, n 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 949 dell'11 novembre 1961, n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 38/1974 del 13 agosto 1974 e n. 47/1974 del 5 dicembre 1974;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 5 luglio 1974, riguardante le direttive sulla politica tariffaria;

Considerata l'opportunità di dare ulteriore applicazione alla suddetta direttiva sia per quanto riguarda le tariffe elettriche, sia per quanto concerne i sovrapprezzi a favore della Cassa conguaglio settore elettrico per la copertura del maggior costo dei combustibili;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche di acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, entrano in vigore, per tutto il territorio nazionale, le seguenti disposizioni per la disciplina dei prezzi e tariffe dell'energia elettrica, del sovrapprezzo termico e dei contributi di allacciamento, a parziale modifica dei provvedimenti C.I.P. n. 949 dell'11 novembre 1961, n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 38/1974 del 13 agosto 1974 e n. 47/1974 del 5 dicembre 1974.

Capitolo I

TARIFFE

A) *Forniture di energia elettrica per usi domestici.*

Le tariffe di cui al capitolo III, punto 1), commi *a*) e *b*) del provvedimento n. 34/1974 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

Quota fissa mensile

Per le forniture di cui al capitolo III, punto 1), comma *a*) del provvedimento n. 34/1974:

L. 200 per potenza impegnata fino a kW 1,5;
L. 600 per potenza impegnata fino a kW 3;
L. 2.070 per potenza impegnata fino a kW 4,5;
L. 2.760 per potenza impegnata fino a kW 6.

Per le potenze impegnate superiori a 6 kW la quota fissa mensile viene aumentata di L. 460 per ciascun kW impegnato oltre il predetto valore.

Per le forniture di cui al capitolo III, punto 1), comma *b*) del provvedimento n. 34/1974:

L. 200 per potenza impegnata fino a kW 1,5;
L. 600 per potenza impegnata fino a kW 3;
L. 2.760 per potenza impegnata fino a kW 6;
L. 4.600 per potenza impegnata fino a kW 10.

Per le potenze impegnate superiori a 10 kW la quota fissa mensile viene aumentata di L. 2.300 per ogni 5 kW o frazione di 5 kW impegnati oltre i 10 kW.

Prezzo del kWh: L. 23,70.

Alle forniture con potenza impegnata non superiore a 3 kW sarà applicato il prezzo di L. 19,30 limitatamente ai consumi non eccedenti il quantitativo di 150 kWh riferito a ciascun mese di consumo compreso tra due letture consecutive dei misuratori; in sede di emissione delle bollette di acconto le imprese fornitrici hanno facoltà di applicare il prezzo di L. 23,70 ai consumi eccedenti il quantitativo di 150 kWh riferito a ciascun mese compreso nel periodo di fatturazione, salvo conguaglio da effettuarsi con le bollette emesse a seguito della lettura dei misuratori.

B) *Forza motrice, usi industriali, commerciali ed agricoli diversi dalla illuminazione.*

Le tariffe di cui al capitolo IV, punti 1), 2), 3), 4) e 5) del provvedimento n. 34/1974 ed al punto 1) del provvedimento numero 38/1974 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

1) Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata fino a 500 kW:

a) tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 100 kW	1.400	12,20
da oltre 100 a 500 kW		11,90

b) tariffa di tipo binomio per utilizzazione ridotta fino a 20 kW:

L. 700 per kW-mese
L. 18,60 per ogni kWh consumato

c) tariffa a consumo libero fino a 10 kW:

L. 200 per kW-mese
L. 25,10 per ogni kWh consumato

d) tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 500 kW	2.100	9,80

2) Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata da oltre 500 a 3.000 kW:

a) tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	1.400	11,40
da oltre 1.000 a 3.000 kW		10,70

b) tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	2.100	9,30
da oltre 1.000 a 3.000 kW		8,70

c) tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	2.100	9,30
da oltre 1.000 a 3.000 kW		8,70

d) tariffe di tipo binomio per forniture limitate alle ore notturne:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	350	9,30
da oltre 1.000 a 3.000 kW		8,70

3) Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata superiore a 3.000 kW:

a) tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 3.000 a 10.000 kW	1.400	9,90
da oltre 10.000 a 25.000 kW		8,70
oltre 25.000 kW		7,30

b) tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 3.000 a 10.000 kW	2.100	7,90
da oltre 10.000 a 25.000 kW		6,80
oltre 25.000 kW		5,50

I prezzi di cui sopra si applicano anche ai kWh assorbiti oltre il limite previsto al capitolo V, paragrafo *A*), punto 3), comma *b*), del provvedimento n. 941;

c) tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
—	—	—
da oltre 3.000 a 10.000 kW		7,90
da oltre 10.000 a 25.000 kW	2.100	6,80
oltre 25.000 kW		5,50

I prezzi di cui sopra si applicano anche ai kWh assorbiti oltre il limite previsto al capitolo V, paragrafo *A*), punto 3), comma *c*), del provvedimento n. 941;

d) tariffe di tipo binomio per forniture limitate alle ore notturne:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
—	—	—
da oltre 3.000 a 10.000 kW	350	7,90
oltre 10.000 kW		6,80

4) Tariffe per forniture di energia elettrica per usi agricoli:

a) tariffe di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
—	—	—
fino a 100 kW	900	9,30
oltre 100 kW		9,20

b) tariffa di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione ridotta:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
—	—	—
fino a 20 kW	450	15,00

c) tariffa di tipo binomio per usi di azienda agricola:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire		Prezzo del kWh lire	
	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3
—	—	—	—	—
fino a 100 kW	900	1.400	9,30	12,20
da oltre 100 a 500 kW			9,20	11,90

d) tariffa di tipo binomio per lavorazioni stagionali agricole con potenza impegnata fino a 20 kW:

Corrispettivo mensile di potenza per kW lire					Prezzo del kWh lire
1 mese	2 mesi	3 mesi	4 mesi	da 5 a 9 mesi	
—	—	—	—	—	—
2.090	1.890	1.680	1.470	1.400	12,20

5) Tariffe per forniture di energia elettrica per uso di Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario:

a) tariffa per forniture annuali notturne alle bonifiche da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

corrispettivo di potenza: L. 280 per kW-mese;
corrispettivo di energia: L. 7,60 per kWh;

b) tariffa per forniture stagionali notturne per irrigazione a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

corrispettivo di potenza: L. 300 per kW-mese;
corrispettivo di energia: L. 7,60 per kWh;

c) tariffa generale per forniture annuali alle bonifiche da effettuarsi esclusivamente in media o in alta tensione:

corrispettivo di potenza: L. 740 per kW-mese;
corrispettivo di energia: L. 8,60 per kWh.

Capitolo II

SOVRAPPREZZO TERMICO

1) Le aliquote del sovrapprezzo termico di cui al punto 2) comma *A*) del provvedimento n. 38/1974 sono sostituite dalle seguenti:

L. 11,00 per forniture con consegna in bassa tensione;

L. 9,80 per forniture con consegna in altra tensione fino a 50.000 Volt;

L. 9,40 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 Volt.

2) E' abrogata la disposizione di cui al punto 2), comma *B*), del provvedimento n. 38/1974, relativa alle forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata fino a 2 kW.

Ferme restando le altre disposizioni contenute nel punto 2), comma *B*), dello stesso provvedimento, sono esenti dal pagamento del sovrapprezzo termico le forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata non superiore a 3 kW, limitatamente ai consumi non eccedenti il quantitativo di 150 kWh riferito a ciascun mese di consumo compreso tra due letture consecutive dei misuratori.

Le imprese fornitrici che, in sede di emissione delle bollette di acconto, si avvalgono della facoltà di cui all'ultimo capoverso del punto 1), capitolo I del presente provvedimento, sono tenute ad applicare il sovrapprezzo ai consumi assoggettati al prezzo di lire 23,70 per kWh, salvo conguaglio da effettuarsi con le bollette emesse a seguito della lettura dei misuratori.

Capitolo III

CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO

A) *Allacciamenti da eseguirsi con contributi forfetizzati.*

1) Allacciamenti di utenze da servire in bassa tensione;

a) i contributi di allacciamento forfetizzati previsti dal paragrafo *C*), punto 1), del provvedimento n. 949 sono fissati nella misura unica di L. 15.000 per kW;

b) ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma *b*), penultimo capoverso, e dal comma *c*), punto 1), paragrafo *C*), del provvedimento n. 949 la potenza a disposizione richiesta non può essere assunta inferiore al valore corrispondente a 30 Watt per ogni metro quadrato di superficie lorda dei singoli piani;

c) i limiti di potenza previsti al comma *c*), punto 1), paragrafo *C*), del provvedimento n. 949 sono fissati in:

3 kW per usi domestici;
5 kW complessivamente per illuminazione e forza motrice o usi commerciali.

Per l'applicazione della presente norma, la data prevista nell'ultimo capoverso del comma *c*), punto 1), paragrafo *C*), del provvedimento n. 949 è sostituita da quella di entrata in vigore del presente provvedimento.

2) Allacciamenti di utenze da servire in media tensione:

per gli allacciamenti di cui al primo capoverso, punto 2), paragrafo *C*), del provvedimento n. 949 il contributo viene calcolato come somma di una quota fissa di L. 120.000 per allacciamento più 9.000 lire per kW di potenza a disposizione; l'importo complessivo non deve comunque superare quello che deriverebbe dall'applicazione del corrispettivo unitario di L. 15.000 per kW stabilito per gli allacciamenti in bassa tensione;

per gli aumenti di potenza di cui al secondo capoverso dello stesso punto 2) del paragrafo *C*) del provvedimento n. 949, il contributo è di L. 9.000 per ogni kW in più di potenza a disposizione.

B) *Riallacciamento di utenze stagionali e subentri.*

Il contributo di cui al comma *a*), paragrafo *E*), del provvedimento n. 949 è fissato in L. 3.000.

Il diritto fisso di cui al comma *b*) dello stesso paragrafo è stabilito in:

L. 1.000 per le utenze con potenza a disposizione fino a 5 kW;

L. 2.000 per le utenze con potenza a disposizione fino a 10 kW;

L. 4.000 per le utenze con potenza a disposizione superiore a 10 kW.

Il suddetto diritto si applica nei casi di subentri o variazioni contrattuali richieste dagli utenti, solo quando non siano dovuti i contributi di allacciamento, ad eccezione del caso previsto al terz'ultimo capoverso del comma *b*), paragrafo *E*), del provvedimento n. 949.

C) *Decorrenza.*

Le norme di cui ai precedenti punti *A*) e *B*) del presente capitolo decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISPOSIZIONI FINALI

1) Per quanto concerne le tariffe di cui al capitolo V del provvedimento 34/1974, eventuali variazioni, dipendenti dalle modifiche tariffarie di cui al presente provvedimento, saranno stabilite dopo l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione. Le tariffe stesse sono pertanto confermate fino a nuove eventuali disposizioni da valere con effetto dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti.

2) Restano ferme, in quanto non modificate o in contrasto con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nel provvedimento n. 949 dell'11 novembre 1961 e nei provvedimenti n. 34/1974, n. 38/1974 e n. 47/1974.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(295)

Provvedimento n. 2/1975. Prezzi zucchero

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i regolamenti comunitari n. 2518/74 del 4 ottobre 1974 e n. 2670/74 del 21 ottobre 1974;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 27/1974 e n. 28/1974 del 28 giugno 1974 e n. 39/1974 del 13 agosto 1974;

Ritenuto necessario di rivedere la situazione nazionale dei prezzi dello zucchero;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) I prezzi massimi dello zucchero dal produttore al grossista, per merce resa a destino secondo le condizioni di vendita abituali applicate fino al 13 agosto 1974, su tutto il territorio nazionale, compresi il sovrapprezzo, la quota forfettaria trasporto di 6 lire per kg., l'imposta di fabbricazione e l'IVA, risultano:

a) zucchero raffinato semolato in sacco carta da 50 kg., tara per merce, lire 349,30 kg.;

b) zucchero raffinato in astucci o pacchi da 1 e da ½ kg. e da kg. 2, tara per merce, lire 368,30 kg.

Per le confezioni in astucci o pacchi da 1 e da ½ kg. consegnati in cartoni o fardelli da kg. 10 e per le confezioni da 2 kg. consegnati in cartoni o fardelli da kg. 20, è confermata la maggiorazione, sui predetti prezzi di L. 100 al q.le.

2) I compensi massimi complessivi per la distribuzione dello zucchero all'ingrosso e al dettaglio, compresa IVA, sono confermati:

a) in lire 25,70 al chilo per le vendite del prodotto sfuso;

b) in lire 26,70 al chilo per le vendite del prodotto in astucci o pacchi.

3) A modifica di quanto disposto con il provvedimento C.I.P. n. 28/1974 del 28 giugno 1974, i prezzi massimi dello zucchero, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, compresi il sovrapprezzo, la quota trasporto alle abituali condizioni di vendita applicate fino al 13 agosto 1974, l'imposta di fabbricazione e l'IVA risultano come appresso, su tutto il territorio nazionale, esclusi i contingenti di zucchero che fruiscono di un regime speciale in alcune zone. I prezzi si intendono per la vendita al consumo:

a) zucchero raffinato semolato in sacco carta da 50 kg., tara per merce, L. 375 al kg.;

b) zucchero raffinato in astucci o pacchi da 1 e da ½ kg. e da 2 kg., tara per merce, L. 395 al kg.

I suddetti prezzi valgono per i centri in cui esistono depositi di grossisti; per gli altri centri è consentita una maggiorazione di L. 5 al kg. sui prezzi di cui sopra che si aggiungono ai margini di distribuzione indicati al punto 2).

Il provvedimento C.I.P. n. 39/1974 del 13 agosto 1974 è abrogato.

4) Per le varietà e confezioni speciali di zucchero (pilè, granella, quadretti, bustine, ecc.) sono confermati gli stacchi di prezzo, rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da 50 kg., tara per merce, indicati con la circolare n. 1338 del 2 agosto 1974 e, per quelle ivi non riportate, gli stacchi attualmente in vigore.

Per le stesse varietà e confezioni speciali di zucchero è confermato che, per variare i relativi stacchi di prezzo, dovrà essere fatta preventiva comunicazione agli uffici del C.I.P. Le variazioni, non contestate entro trenta giorni dalla loro comunicazione, si intenderanno autorizzate.

5) Il sovrapprezzo di cui al punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 27/1974 del 28 giugno 1974 è fissato in lire 23 per chilogrammo netto.

6) Il punto 5) del provvedimento C.I.P. n. 27/1974 del 28 giugno 1974 è integrato come segue:

h) corresponsione ai produttori di bietole e di zucchero delle differenze di prezzo e di aiuti sulla produzione del 1974, per gli importi unitari la cui entità, per quintale bietole a 16° e per quintale zucchero, sarà stabilita con successivo provvedimento del C.I.P.

7) Sui quantitativi di zucchero di produzione nazionale in giacenza presso i produttori alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sarà versato, alla Cassa conguaglio zucchero, l'importo di L. 20,5460 per chilo netto quale differenza fra i prezzi stabiliti come sopra e quelli precedentemente in vigore.

Le quantità in giacenza su cui è dovuto il predetto importo sono quelle espresse in zucchero bianco estrattibile, schiavo di imposta di fabbricazione secondo le certificazioni dei competenti U.T.I.F., nonchè quelle eventuali, ulteriori legittimate ancora di proprietà delle imprese produttrici.

Il versamento dell'importo predetto dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello di estrazione dello zucchero di produzione nazionale dai magazzini U.T.I.F. dei produttori, con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa conguaglio zucchero.

Per lo zucchero già legittimato e ancora di proprietà delle imprese produttrici all'entrata in vigore del presente provvedimento, il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato entro il mese di febbraio 1975 nella misura di L. 19,5460 per chilogrammo netto.

Con successivo provvedimento il C.I.P. determinerà le modalità di distribuzione, ai produttori di bietole e di zucchero per la produzione 1974, degli importi come sopra riscossi dalla Cassa conguaglio zucchero.

8) Per il prodotto confezionato a peso netto, di importazione e di produzione nazionale, è autorizzata la conversione dei prezzi da tara per merce a peso netto, tenendo conto della maggiore quantità di zucchero contenuto.

Il Presidente delegato del C.I.P. è autorizzato ad emanare le relative norme di esecuzione.

9) Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(296)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1975:

Brundu Flavio, notaio residente nel comune di Pattada, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Centallo, distretto notarile di Cuneo.

Navone Angelo, notaio residente nel comune di Iglesias, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Verzuolo, distretto notarile di Cuneo.

Rainaldi Marino, notaio in Borgo a Mozzano, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Caulonia, distretto notarile di Locri.

(298)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense al merito della sanità pubblica;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Aliquò contrammiraglio dott. Antonino;
Angiolini Esterina;
Aru prof. dott. Luigi;
Arslan prof. Michele;
Austoni prof. Benedetto;
Bartorelli prof. Cesare;
Bellenghi contrammiraglio prof. Guido;
Bianco dott. Angelo;
Bicchierai mons. Giuseppe;
Candiani prof. Giovanni Battista;
Caruso prof. Giuseppe;
Cirone magg gen. med. dott. Massimo;
Dell'Aglio magg. gen. med. dott. Vincenzo;
De Lorenzo on. prof. Ferruccio;
Di Donna capitano di vascello (MD) dott. Agostino;
Donati prof. Giuseppe Salvatore;
Donati dott. Raffaello;
Fossati prof. Franco;
Frasson mons. Francesco;
Gandolfi dott. Roberto, alla memoria;
Garaci prof. Calogero;
Gentile avv. Giovanni;
Giobbi prof. Aldo;
Usvardi on. Gianni;
Malan prof. Edoardo;
Mariotti on. dott. Luigi;
Marcozzi prof. dott. Aldo;
Melorio colonnello medico prof. Elvio;
Orsini colonnello medico prof. Mario;
Ortolani Pervigilio;
Patrassi prof. Gino;
Parenzan prof. dott. Lucio;
Pellegrini prof. Mario;
Petrini prof. Michelangelo;
Politi dott. Lamberto;
Polli prof. Elio;
Quaranta avv. Alfonso;
Rampi mons. Pietro;
Rovelli prof. Fausto;
Sbarro colonnello medico dott. Benedetto;
Scotto dott. Benedetto;
Spreafico Zaira;
Uccellatore avv. Vincenzo;
Veronesi prof. Umberto;
Zavatteri magg. gen. medico dott. Pietro;
Bandiera Corpo servizio veterinario militare.

E' conferita la medaglia d'argento « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Bramati dott. Carlo;
Kostner dott. Giuseppe;
Lista colonnello medico dott. Luigi;
Ortolani prof Marino;
Pentini prof. Gianfranco;
Ruiz prof. dott. Giovanni;
Tedeschi rag. Giorgio.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1974

LEONE

COLOMBO

(10332)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Carlo Bagliani, nato a Perosa Argentina (Torino) il 14 luglio 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Torino in data 5 febbraio 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(47)

Il dott. Giuseppe Maida, nato a Donnici (Cosenza) il 30 ottobre 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 22 maggio 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(48)

La dott.ssa Daniela Parola, nata a Roma l'8 febbraio 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Roma in data 26 aprile 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(49)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario in provincia di Roma, Perugia e Pesaro

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Luigi Rosati è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montelibretti (Roma).

Il sig. Alessandro Fiumi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assisi (Perugia).

Il sig. Francesco Buroni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagli (Pesaro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1974

Il Governatore: CARLI

(78)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Corsi ordinari per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Veduta la legge 14 agosto 1974, n. 358;

Veduto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, concernente « Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante di arte applicata e di assistente nei licei artistici », modificato ed integrato con i decreti ministeriali 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974;

Sentito il parere del comitato di esperti di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta per l'anno scolastico 1974-75 la sessione dei corsi ordinari per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario secondo le classi indicate nella tabella *A* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni. La sessione può articolarsi in più corsi ognuno della durata non inferiore a sei mesi, qualora, in rapporto al numero degli aspiranti, sorgano difficoltà inerenti alle disponibilità di idonee attrezzature e al reperimento di docenti.

Art. 2.

Coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione ai corsi abilitanti ordinari, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e della circolare ministeriale 7 agosto 1972, prot. n. 1065/A5, sono ammessi con precedenza ai corsi della sessione, sempre che ne abbiano chiesto conferma ai sensi dell'art. 4 del presente decreto e siano in possesso, entro i termini previsti dal medesimo articolo, dei titoli di studio qui appresso indicati.

Possono, inoltre, chiedere di essere ammessi coloro che sono in possesso dei titoli di studio previsti, per la classe di abilitazione e/o sezione richiesta, dalla tabella *A* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificata ed integrata con i decreti ministeriali 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974; o di uno dei titoli di studio considerati validi dai decreti presidenziali 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni purchè tali titoli siano stati conseguiti prima del 24 marzo 1972, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto 2 marzo 1972.

Ai sensi dell'art. 31 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono inoltre ammessi i laureati presso le Università pontificie in teologia, in filosofia o in altre discipline ecclesiastiche, indicate nella circolare ministeriale 2 ottobre 1971, prot. n. 3787 (Direzione generale per l'istruzione universitaria), per il conseguimento dell'abilitazione ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere e in filosofia.

Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in *utroque jure* sono ammessi a partecipare ai corsi relativamente alle discipline giuridiche.

I licenziati sono equiparati ai laureati nel medesimo corso delle Università pontificie, purchè muniti della dichiarazione di equipollenza della Sacra congregazione per l'educazione cattolica nei modi previsti dalla circolare sopra citata.

Alla sessione di corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano, sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1956, e successive modificazioni e integrazioni.

Alla sessione dei corsi ordinari per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nelle predette scuole potranno essere ammessi anche coloro che, avendo prestato due anni di servizio con qualifica non inferiore a « buono » nelle scuole d'istruzione secondaria con insegnamento in lingua tedesca, siano in possesso del titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli insegnanti, i quali si trovano in tali condizioni e non hanno avuto titolo a partecipare ai corsi abilitanti speciali banditi con ordinanza in data 6 maggio 1972, saranno ammessi ai corsi con riserva se il Consiglio superiore non abbia avuto la possibilità di pronunciarsi prima dell'inizio dei corsi medesimi.

Art. 3.

E' ammessa la partecipazione ad un solo corso abilitante della sessione e per il conseguimento di una sola abilitazione.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare ai corsi abilitanti di cui all'art. 1, devono far pervenire, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda in carta legale, al sovrintendente preposto all'ufficio scolastico della regione prescelta o al provveditore agli studi competente per le province di Trento e di Bolzano.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda, da compilare secondo l'allegato modello (allegato *A*), dovranno essere uniti i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di nascita;

2) titolo di studio, in originale o copia autentica, valido per l'ammissione alla classe di abilitazione, o alle eventuali sezioni, alla quale l'interessato chiede l'iscrizione, ovvero certificato attestante il conseguimento del titolo medesimo rilasciato dalla competente università o istituto d'istruzione secondaria;

3) certificato di abilitazione relativo alla classe base (o a quella corrispondente del precedente ordinamento), per chi chiede di essere ammesso al corso relativo alle sole sezioni aggiunte. Coloro che, mancando previamente di abilitazione, hanno sostenuto con esito positivo le prove orali del concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* Suppl. ord. n. 99 del 14 aprile 1972), allegheranno una dichiarazione in carta legale sotto la propria responsabilità attestante quanto sopra, con riserva di produrre il certificato di abilitazione che sarà rilasciato dal Ministero.

Alla domanda deve essere allegata una scheda, in duplice copia, conforme all'allegato modello *B*.

Coloro i quali aspirano ad essere ammessi alla classe 24 o 57, per le quali non sia stato possibile individuare un appropriato titolo di studio di ammissione, ma è stato prescritto l'accertamento dei titoli professionali ai sensi dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, dovranno allegare alla domanda i titoli predetti. L'accertamento della loro validità ai fini della ammissione al corso sarà effettuato dalle commissioni regionali e provinciali di cui agli articoli 4 e 20 della precitata legge.

Coloro che hanno presentato domanda a norma della circolare ministeriale 7 agosto 1972, prot. 1065/A5, sono tenuti a rinnovare entro il termine sopra indicato la propria manifestazione di volontà di partecipare ai corsi, compilando soltanto la scheda conforme all'allegato modello *B*, in duplice copia.

I predetti aspiranti non potranno variare la scelta della classe e/o sezione di abilitazione a suo tempo richiesta, eccetto coloro i quali, nella detta classe di abilitazione o nei titoli di studio posseduti, siano stati interessati dalle modificazioni apportate alla tabella *A* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, dai decreti ministeriali 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974: questi ultimi allegheranno alla scheda i nuovi titoli di studio.

Nuovi titoli di studio sono ammessi, anche per la medesima classe e/o sezione di abilitazione allora richiesta, qualora, in virtù dei decreti sopra citati, non siano più validi i titoli allegati alla domanda.

Quegli aspiranti, invece, che intendano variare la classe e/o sezione di abilitazione allora prescelta, fuori dai casi sopra indicati, dovranno presentare nuova domanda secondo il modello di cui all'allegato *A*: in tal caso, non beneficeranno della precedenza di cui al primo comma dell'art. 2.

Coloro che presentarono domanda, non essendo allora in possesso di laurea, con riserva di conseguimento del titolo di studio entro il 25 novembre 1972, ai sensi della circolare ministeriale 7 agosto 1972, prot 1065/A5, dovranno allegare il titolo di cui trattasi, ove non l'abbiano già prodotto e sempre che sia stato conseguito entro il termine su indicato.

La mancata presentazione della scheda, conforme all'allegato modello *B*, determinerà la decadenza della domanda originaria.

Le schede di cui all'allegato modello *B* sono in distribuzione presso i provveditorati agli studi.

Art. 5.

L'eventuale distribuzione di tutti i candidati tra i vari corsi della medesima classe sarà disposta dal Ministero su proposta degli uffici scolastici regionali o interregionali, sulla base dei seguenti criteri, i quali vanno applicati prioritariamente nei riguardi degli aspiranti di cui al primo comma dell'art. 2:

1) data del conseguimento del titolo di studio;

2) età: la data di nascita sarà prevalente a parità di data di conseguimento del suddetto titolo.

Art. 6.

Ciascun corso, a seconda del numero degli iscritti, potrà essere organizzato su base nazionale, interregionale e regionale, e, per le province di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

Pertanto, tutte le competenze demandate ai sovrintendenti preposti agli uffici scolastici regionali o interregionali, s'intendono attribuite ai provveditori agli studi per le province di Trento e di Bolzano.

Nell'ambito della regione del Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Bolzano saranno organizzati appositi corsi per il conseguimento dell'abilitazione nelle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.

Per l'organizzazione di questi ultimi corsi, si prescinde dal numero minimo di iscritti, fissato dal successivo art. 10.

Art. 7.

I corsi avranno carattere teorico-pratico e tenderanno a favorire la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento delle discipline che saranno oggetto d'insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse.

Sarà dato particolare rilievo alla partecipazione attiva a gruppi di studio, tirocinio guidato, seminari, applicazioni, esercitazioni ed eventuali visite.

L'istituto, nel quale avranno luogo le esercitazioni di tirocinio, sara scelto dalla commissione regionale o provinciale di cui agli articoli 4 e 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Le esercitazioni di tirocinio, organizzate dal corpo docente, saranno coordinate dal preside del predetto istituto o da un docente scelto dalla commissione regionale o provinciale tra gli insegnanti in servizio nell'istituto medesimo. Questi, sulla base degli elementi informativi forniti dai docenti delle singole classi della scuola presso cui ciascun aspirante ha esercitato il tirocinio, collaborerà con l'intero corpo docente del corso ad appositi seminari nei quali saranno trattate le esperienze di tirocinio degli aspiranti.

I discenti effettueranno il tirocinio, di regola nelle ore antimeridiane, ciascuno per le singole classi degli ordinari corsi delle scuole secondarie, in qualità di assistenti ai docenti della disciplina compresa nella classe di abilitazione e/o sezione prescelta. Essi non potranno, in alcun modo, supplire gli insegnanti cui vengono affidati.

Sono esonerati dal tirocinio quegli aspiranti che nell'ultimo triennio scolastico abbiano comunque svolto effettivo insegnamento, sia nelle scuole statali che nelle scuole pareggiate o convenzionate o legalmente riconosciute, per complessivi sei mesi di lezione, anche non in forma continuativa.

Sono altresì esonerati coloro i quali prestano effettivo insegnamento per l'anno in corso

Art. 8.

I corsi avranno inizio il 21 aprile 1975 e dureranno un semestre secondo le modalità generali che saranno stabilite con successiva ordinanza.

Le ore di attività saranno complessivamente 300, delle quali 50 saranno dedicate alla trattazione dei problemi fondamentali delle scienze dell'educazione e 50 verranno destinate al tirocinio e alle corrispondenti attività di seminario o di gruppo, previste dal comma terzo del precedente art. 7.

Il numero delle ore di lavoro giornaliere non può essere superiore a cinque salva l'eventuale aggiunta di cui al comma seguente.

Per ciascuna sezione della classe di abilitazione dovranno essere impegnate altre 50 ore.

La partecipazione alla sola sezione non dispensa dalla frequenza delle lezioni relative alle scienze dell'educazione e dalla effettuazione del tirocinio al quale sono riservate 25 ore.

Art. 9.

Le commissioni regionali e provinciali, costituite a norma degli articoli 4 e 20 della citata legge n. 1074, formulano il piano istitutivo dei corsi, seguendo criteri di decentramento territoriale, dopo che siano stati eventualmente determinati i corsi della sessione.

Ogni regione potrà essere divisa in unità territoriali minori, di estensione diversa per le varie classi di abilitazione a seconda del numero degli ammessi a ciascuna classe, intorno ad un centro prescelto, tenendo conto delle istituzioni scolastiche esistenti nel centro e nelle località intorno ad esso, delle disponibilità delle necessarie attrezzature e della accessibilità dalle sedi di provenienza degli ammessi. Tali unità territoriali possono comprendere anche località di province diverse della stessa regione.

Art. 10.

A ciascun corso saranno assegnati di regola cinquanta partecipanti. Solo in casi eccezionali è consentita l'istituzione di corsi con più di cinquanta iscritti, purchè il loro numero non sia superiore a settanta.

Si istituiscono corsi su base regionale anche quando gli iscritti ad un corso non raggiungono i cinquanta, purchè il loro numero non sia inferiore a venti. Qualora tale limite inferiore non sia raggiunto gli aspiranti saranno assegnati a corsi interregionali o nazionali. I corsi interregionali e nazionali verranno formalmente istituiti dal Ministero che ne stabilirà la dislocazione tenendo conto del numero degli aspiranti in ciascuna regione.

A tal fine, entro il ventesimo giorno dalla ricezione delle domande, i sovrintendenti preposti agli uffici scolastici regionali e interregionali e i provveditori agli studi di Trento e di Bolzano faranno pervenire al Ministero l'indicazione del numero degli aspiranti, per ciascuna classe, che dovranno essere assegnati a corsi interregionali o nazionali.

I piani istitutivi formulati dalle commissioni regionali e provinciali saranno comunicati al Ministero per la prescritta approvazione.

Art. 11.

Definito con successivo decreto ministeriale di approvazione, il piano istitutivo dei corsi, le commissioni regionali e provinciali procederanno alla nomina dei docenti, tenendo conto anche delle disponibilità segnalate dagli stessi aspiranti allo svolgimento della funzione docente nei corsi. Per ciascun corso saranno nominati tre docenti dei quali almeno uno qualificato nelle scienze dell'educazione, nonchè il preside dell'istituto presso cui si svolgeranno le esercitazioni di tirocinio o l'insegnante scelto a norma dell'art. 7, sempre che gli stessi non facciano già parte del corpo docente.

In aggiunta potranno essere nominati altri docenti solo per le classi che comprendono un ampio numero di discipline o per quegli insegnamenti che richiedono più specifiche competenze.

Inoltre, per le classi di abilitazione che prevedono sezioni aggiunte dovrà tenersi conto, sia per l'organizzazione dei corsi che per la composizione delle commissioni, del fatto che il corso va svolto nello stesso periodo per la classe e per le relative sezioni. Il numero dei docenti sarà aumentato di una unità per ciascuna delle sezioni aggiunte.

Al fine di assicurare la disponibilità di personale particolarmente qualificato, i docenti, in specie quelli di scienze della educazione, potranno essere nominati anche in più corsi, particolarmente in quelli aventi un minor numero di partecipanti. In tal modo sarà possibile riunire, per lo svolgimento delle attività relative alle scienze dell'educazione, anche i partecipanti a corsi diversi.

Le commissioni regionali e provinciali nominano il personale docente dei corsi provvedendovi con docenti universitari, con personale direttivo ed insegnante di ruolo di istituti statali d'istruzione secondaria ed artistica ed eventualmente, in caso di necessità, con esperti delle materie comprese nei piani di studio.

Dopo l'istituzione, da parte del Ministero, dei corsi nazionali o interregionali, le commissioni regionali territorialmente competenti provvederanno anche alla nomina dei corpi docenti per tali corsi.

Art. 12.

Nella prima riunione il corpo docente dei singoli corsi, ivi compresi i docenti delle sezioni aggiunte, fermo restando il carattere unitario della sua funzione e della conseguente attività in tutti i momenti dello svolgimento del corso, nominerà nel proprio seno un coordinatore responsabile.

Al coordinatore vanno presentate, non oltre il giorno fissato per l'inizio delle lezioni, le domande intese all'esonero dal tirocinio, accompagnate dalle occorrenti certificazioni. L'esonero verrà concesso dal corpo docente con motivata deliberazione.

Art. 13.

Quando, in relazione al numero degli ammessi, nella regione si istituiscono più corsi per la stessa classe di abilitazione, la assegnazione a ciascun corso è disposta tenendo conto dei desideri espressi dagli interessati nella domanda di ammissione.

I candidati prenderanno conoscenza della sede del corso al quale saranno stati assegnati dai piani istitutivi affissi allo albo dell'ufficio scolastico interregionale o regionale. I suddetti, se non siano stati espressamente esclusi dai corsi con provvedimento motivato del sovrintendente scolastico, vi si intendono ammessi.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato prima dell'inizio dei corsi e dovrà recare l'indicazione che può essere impugnata secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1971, n. 1199 o dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Per le procedure relative all'istruttoria dei ricorsi gerarchici si fa richiamo alla circolare ministeriale 14 giugno 1972, protocollo 710/A5.

L'esclusione può essere disposta anche successivamente, se la mancanza dei requisiti di ammissione sarà accertata dopo l'inizio dei corsi o anche dopo la conclusione degli esami finali. A tal fine, tutte le ammissioni s'intendono disposte con riserva.

In pendenza d'impugnative, il ricorrente è ammesso con riserva al corso o alla sua ulteriore frequenza, o alla partecipazione alle prove finali.

Art. 14.

L'attuazione dei piani di studio, che con successivo decreto saranno stabiliti dal Ministero per ciascuna classe di abilitazione, è demandata ai corpi docenti dei singoli corsi, che provvederanno agli opportuni adattamenti alle esigenze di ciascun corso, avendo cura di sviluppare in maniera adeguata le parti in cui ciascun piano si articola e di seguire criteri omogenei per corsi funzionanti nella medesima zona e per la stessa classe di abilitazione.

Se uno o più docenti siano stati nominati in più corsi, i piani di studio saranno attuati tenendo presente anche la possibilità e l'opportunità per il docente comune di seguire congiuntamente i partecipanti di corsi diversi funzionanti nella stessa sede o che in una stessa sede possano agevolmente accedere.

Il corpo docente dei singoli corsi, entro cinque giorni dalla sua costituzione, trasmetterà alla competente commissione regionale le proposte di attuazione dei piani di studio.

Le proposte s'intendono in ogni caso approvate, qualora la commissione regionale non comunichi le proprie osservazioni entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto le proposte medesime.

I partecipanti ai corsi possono collaborare con i corpi docenti alla concreta effettuazione delle attività, articolate nei modi indicati dal precedente art. 7. D'accordo con gli iscritti verrà anche fissato il calendario dei lavori.

Art. 15.

I partecipanti ai corsi i quali, anche per ragioni indipendenti dalla loro volontà, abbiano fatto un numero di assenze, dalle lezioni e dalle altre attività, superiore ad un quarto delle ore distintamente previste per gli insegnamenti specifici della classe e/o sezione di abilitazione, per la trattazione dei problemi delle scienze dell'educazione e per le esercitazioni di tirocinio, saranno esclusi dall'ulteriore frequenza del corso e dalle prove finali.

Su proposta del corpo docente, l'esclusione sarà disposta dal sovrintendente scolastico.

L'aspirante che avendo presentato domanda di partecipazione al corso, sia chiamato durante la sessione a prestare servizio militare in regione diversa da quella nella quale ha preferito essere assegnato, può chiedere il trasferimento al corso di quest'ultima regione o, se tale corso manchi, a quello della regione più vicina.

La relativa istanza, corredata di un attestato del servizio militare, sarà diretta al sovrintendente dell'ufficio scolastico destinatario della domanda di ammissione, il quale curerà che venga depennata l'iscrizione dell'istante ai corsi di propria competenza, trasmettendo conseguentemente gli atti al sovrintendente della regione ove il servizio militare è prestato, ai fini dell'assegnazione in quella regione medesima.

Analoga facoltà è concessa all'iscritto il quale venga chiamato a servizio di leva in altra regione, durante la frequenza del corso: in tal caso l'istanza, sempre documentata, dovrà essere presentata, non oltre il 12 settembre 1975, al coordinatore il quale la correderà di una relazione sulle attività del corso già svolte, avuto riguardo alla partecipazione dell'interessato, nonchè sulle eventuali assenze.

Le medesime procedure sopraindicate si applicano nei riguardi di quell'aspirante o frequentante il corso, il quale, per documentati motivi di servizio o per trasferimento del nucleo familiare, deve allontanarsi dalla regione inizialmente scelta.

Art. 16.

I docenti impegnati nella frequenza dei corsi abilitanti e quelli incaricati in essi delle lezioni teoriche e delle altre attività connesse con l'effettuazione dei corsi saranno eventualmente esonerati dalla partecipazione alle sessioni degli esami di idoneità e di riparazione e sostituiti con altri docenti della scuola di appartenenza. In caso di assoluta impossibilità sarà ritenuta giustificata l'assenza dai corsi, per i giorni strettamente indispensabili.

Art. 17.

La domanda di ammissione alle prove finali per il conseguimento dell'abilitazione dovrà essere consegnata al coordinatore, per il successivo inoltro al sovrintendente scolastico, entro il termine che sarà stabilito con successiva ordinanza ministeriale.

Alla domanda, redatta su carta legale e diretta al competente sovrintendente scolastico, dovrà essere unita la ricevuta del pagamento della tassa di L. 4000 (ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132) versata sul conto corrente postale n. 1/53000 intestato all'ufficio per le tasse sulle concessioni governative di Roma.

Per l'ammissione alle prove finali relative alla sezione dovrà essere presentata distinta domanda con allegata ricevuta del versamento della relativa tassa.

Art. 18.

La prova finale sarà sostenuta innanzi ad una commissione composta dai docenti del corso, compreso il coordinatore, e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale.

Il presidente sarà scelto nelle seguenti categorie, tenendo conto in ogni caso dell'attinenza delle discipline insegnate con quelle costituenti le classi di abilitazione:

a) professori universitari di ruolo e fuori ruolo;

b) professori incaricati di insegnamento universitario stabilizzati;

c) liberi docenti che siano o incaricati o assistenti universitari o professori ordinari di scuole secondarie statali o pareggiate;

d) ispettori centrali a riposo o provveditori agli studi a riposo, purchè non siano stati collocati in quiescenza agli effetti dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

e) presidi e direttori di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali o pareggiati;

f) professori di ruolo degli istituti d'istruzione secondaria ed artistica che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo di istituto o che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio.

Coloro i quali, appartenendo ad una delle categorie sopra indicate, aspirano ad ottenere la nomina quali presidenti di commissione, dovranno presentare apposita domanda, per il tramite delle Università o degli Istituti universitari di appartenenza o, se capi di istituto ovvero docenti di istruzione secondaria ed artistica per il tramite dei competenti provveditorati agli studi, o, infine, direttamente a questo Ministero - Direzione generale del personale - Divisione IX - Ufficio concorsi scuole medie, se si tratta di personale in quiescenza.

Le domande, redatte in carta libera, devono essere presentate al rettore dell'Università o fatte pervenire al provveditore agli studi entro il termine che sarà stabilito con ordinanza ministeriale. I rettori e i provveditori agli studi aggiungeranno il parere e le eventuali loro osservazioni, curando che le domande medesime pervengano al Ministero - Direzione generale del personale - Divisione IX, entro venti giorni dalla loro presentazione.

Le domande in bollo del personale in quiescenza dovranno essere inviate direttamente al Ministero.

Art. 19.

La prova finale consiste nella trattazione scritta o scrittografica e nella discussione di un argomento in merito agli studi compiuti e alle esercitazioni svolte durante il corso, nonchè alle attività didattiche prestate.

La commissione esaminatrice, nel giorno fissato per la prova scritta, propone alla scelta dei candidati più argomenti, avuto riguardo alla varietà delle discipline oggetto dell'abilitazione, i quali saranno formulati in modo da consentire di accertare la preparazione culturale specifica in rapporto alla classe o sezione di abilitazione, nonchè le capacità di rielaboratazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e nell'insegnamento.

La prova scritta o scrittografica avrà la durata massima di otto ore.

Le discussioni orali si svolgeranno secondo un diario che la commissione avrà tempestivamente stabilito e comunicato allo ufficio scolastico regionale dopo l'esame delle prove scritte o scrittografiche.

Per un adeguato sviluppo del colloquio, saranno esaminati non più di sei candidati al giorno.

Durante il colloquio la commissione solleciterà gli opportuni collegamenti tra l'argomento trattato nella prova scritta e i temi fondamentali delle materie di insegnamento relative alla classe di abilitazione o sezione.

Le prove finali hanno natura d'esame di abilitazione all'insegnamento. Pertanto, sono da applicare le disposizioni e le procedure indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972,-di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, terzo comma, 27, 28, 30, 31.

Le prove finali relative alle sezioni aggiunte si svolgeranno secondo le procedure sopra indicate.

Ad esse gli aspiranti, che non siano già in possesso della abilitazione per la classe base, saranno ammessi dopo aver superato le prove di tale classe.

Per dette prove la commissione esaminatrice sarà integrata con i docenti delle sezioni aggiunte.

Art. 20.

La trattazione scritta o scrittografica e la discussione devono essere unitariamente considerate ai fini della valutazione.

La votazione va attribuita in centesimi e la prova finale s'intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60/100.

Le impugnative da parte di eventuali interessati potranno essere esperite dal giorno nel quale saranno stati affissi gli elenchi degli abilitati all'albo dell'ufficio scolastico.

Art. 21.

Al personale docente o incaricato delle varie attività dei corsi è attribuito in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento.

Per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397 e, qualora si tratti di docenti universitari straordinari e ordinari stranieri, il compenso è rapportato allo stipendio originario rispettivamente del parametro 722 e 825.

Il compenso in trentesimi di cui al precedente comma spetta anche per la durata degli esami al presidente ed ai componenti della commissione esaminatrice costituita nei modi sopra indicati.

Al predetto personale sarà attribuito anche, ove spetti, il trattamento di missione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 1

ALLEGATO *A*

Modello della domanda
(in carta bollata da L. 700)

Al sovrintendente dell'ufficio scolastico interregionale di . . . .
Al provveditore agli studi di . . . . . .
(per le province di Trento e di Bolzano)

Il sottoscritto . . . . (1), nato a . . il . . . . . . residente in . . . . . via . . . . . in possesso di laurea, o diploma, conseguito il . . . . . presso l'Università degli studi di . . . . . . o Istituto . . . . . . di . . . . . . in possesso di abilitazione per la classe n. . . . . . . (. . .) (2), chiede di essere ammesso al corso per la classe n. . . . . . . e/o sezione di abilitazione n. . . . . (. . . . . .), funzionante in . . . . . .

Il sottoscritto a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di:

a) non essere in possesso di abilitazione per la classe, o sezione, richiesta, o di abilitazione corrispondente di cui al precedente ordinamento;

b) di non prendere parte ad altri corsi indetti nella sessione 1974-75, per la medesima classe e/o sezione o per altra classe di abilitazione e/o sezione.

Allega il certificato di nascita, il titolo di studio, il certificato di abilitazione (2).

Data . . . . .

Firma . . . .
Indirizzo . . . .
C.a.p. . . . .

---

(1) Cognome e nome ben chiari. Le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili.

(2) Solo per chi chiede di essere ammesso alla sola sezione aggiunta.

Esatta numerazione e denominazione della classe indicata nella tabella *A* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1974, e successive modificazioni e integrazioni; o della classe di cui al precedente ordinamento indicata nella tabella *B* annessa al precitato decreto e successive modificazioni e integrazioni. Vedansi anche circolari ministeriali 10 ottobre 1972, prot. n. 2432; 10 novembre 1972, prot. n. 3124 e 28 novembre 1972, prot. n. 3304.

ALLEGATO *B* (da compilare in duplice copia)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	
S/INTENDENZA	N. PROTOCOLLO

[C] SCHEDA CONFERMATIVA DI VECCHIA DOMANDA

[N] SCHEDA ALLEGATA A NUOVA DOMANDA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI - DIVISIONE IX

CORSI ABILITANTI ORDINARI

(D.M. 27 Dicembre 1974)

AVVERTENZE

1. Scrivere a penna in stampatello, un carattere per ogni spazio
2. E' necessario indicare correttamente il Codice di Avviamento Postale (C.A.P.), sia nella parte INDIRIZZO che nella parte SEDE PREFERITA DI FREQUENZA DEL CORSO. Per le città di BARI, BOLOGNA, CATANIA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PALERMO, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA e VENEZIA-MESTRE indicare il codice del quartiere
3. Indicare le date in cifre, allineandole a destra nei relativi spazi (Ad esempio: 8 Luglio 1943 diventa 8 | 7 | 43)

GENERALITA'

ESTREMI ANAGRAFICI

COGNOME DI NASCITA

NOME

COGNOME DA CONIUGATA (EVENTUALE)

INDIRIZZO

VIA (O PIAZZA) E N° CIVICO

C.A.P. — COMUNE — PROVINCIA

SESSO

[F] FEMMINA

[M] MASCHIO

NASCITA

LUOGO — DATA

SEDE PREFERITA DI FREQUENZA DEL CORSO

COMUNE — C.A.P. DEL COMUNE — PROVINCIA (Sigla automobilistica della provincia dove si trova la sede preferita; per Roma indicare RM)

SPAZIO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE HANNO GIA' PRESENTATO IN PASSATO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CORSI ABILITANTI ORDINARI.

La precedente domanda è stata presentata all'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE di

per la classe di abilitazione N.

e/o le sezioni (barrare la sezione o le sezioni richieste) [a] [b] [c] [d] [e]

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità:

a. di non essere in possesso di abilitazione per la classe — o sezione — richiesta, o di abilitazione corrispondente secondo il precedente ordinamento;

b. di non prendere parte ad altri corsi ordinari indetti nella sessione 1974-75, per la medesima classe e/o sezione o per altra classe di abilitazione e/o sezione.

DATA

FIRMA

TITOLI DI STUDIO UTILI PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE

1. LAUREA O LICENZA DI ACCADEMIA

TIPO DI LAUREA O LICENZA (barrare il numero corrispondente al titolo posseduto)

A. GRUPPO SCIENTIFICO

1 - MATEMATICA
2 - FISICA
3 - ASTRONOMIA
4 - DISCIPLINE NAUTICHE
5 - CHIMICA
6 - CHIMICA INDUSTRIALE
7 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
8 - SCIENZE GEOLOGICHE
9 - SCIENZE DELL'INFORMAZIONE
10 - SCIENZE NATURALI
11 - SCIENZE BIOLOGICHE
12 - FARMACIA
13 - CHIMICA E FARMACIA
14 - MATEMATICA E FISICA
15 - SCIENZE MATEMATICHE
16 - SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE

B. GRUPPO MEDICO

1 - MEDICINA E CHIRURGIA
2 - IDEM CON SPECIALIZZAZIONE IN ODONTOIATRIA
3 - IDEM CON SPECIALIZZAZIONE IN RADIOLOGIA MEDICA

C. GRUPPO INGEGNERIA

1 - INGEGNERIA MINERARIA
2 - INGEGNERIA MECCANICA
3 - INGEGNERIA ELETTROTECNICA
4 - INGEGNERIA ELETTRONICA
5 - INGEGNERIA NUCLEARE
6 - INGEGNERIA CHIMICA
7 - INGEGNERIA NAVALE E MECCANICA
8 - INGEGNERIA AERONAUTICA
9 - INGEGNERIA CIVILE
10 - INGEGNERIA INDUSTRIALE
11 - INGEGNERIA INDUSTRIALE Sottosez. AERONAUTICA
12 - INGEGNERIA INDUSTRIALE Sottosez. MECCANICA
13 - INGEGNERIA INDUSTRIALE Sottosez. CHIMICA
14 - INGEGNERIA INDUSTRIALE Sottosez. ELETTROTECNICA
15 - INGEGNERIA NAVALE
16 - INGEGNERIA CIVILE Sez. TRASPORTI
17 - INGEGNERIA CIVILE Sez. IDRAULICA
18 - ARCHITETTURA
19 - LAUREA DELLE SC. SUP. DI ARCHITETTURA
20 - LAUREA DELLE SEZ. DI ARCHIT. DELLE SC. DI APPLIC. E DEI POLITECNICI

D. GRUPPO AGRARIO

1 - SCIENZE AGRARIE
2 - SCIENZE FORESTALI
3 - SCIENZE DELLA PRODUZ. ANIMALE
4 - SCIENZE DELLE PREPAR. ALIMENTARI
5 - MEDICINA VETERINARIA

E. GRUPPO ECONOMICO E GIURIDICO

1 - ECONOMIA E COMMERCIO
2 - ECONOMIA AZIENDALE
3 - SCIENZE ECONOMICHE
4 - SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE
5 - SCIENZE ECONOMICO-MARITTIME
6 - SCIENZE BANCARIE E ASSICURATIVE
7 - SCIENZE STATISTICHE E DEMOGRAFICHE
8 - SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI
9 - SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE
10 - SCIENZE POLITICHE
11 - SCIENZE POLITICHE PER L'ORIENTE
12 - SCIENZE POLITICHE PER L'EUROPA ORIENTALE
13 - SOCIOLOGIA
14 - ECONOMIA POLITICA
15 - SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI
16 - SCIENZE COLONIALI
17 - GIURISPRUDENZA

F. GRUPPO LETTERARIO E FILOSOFICO

1 - LETTERE
2 - MATERIE LETTERARIE
3 - FILOSOFIA
4 - PEDAGOGIA
5 - GEOGRAFIA
6 - LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
7 - LINGUE E LETT. STRANIERE MODERNE
8 - LINGUE LETTER. ED ISTITUZ. DELL'EUROPA ORIENTALE
9 - LINGUE LETTER. ED ISTITUZ. DELL'EUROPA OCCIDENTALE
10 - LINGUE E CIVILTA' ORIENTALI
11 - LINGUE E LETTER. ORIENTALI
12 - LINGUE E LETTER. SLAVE
13 - STORIA
14 - PSICOLOGIA

G. DIPLOMI A LIVELLO SUPERIORE

1 - I.S.E.F.

H. LICENZE DI ACCADEMIA DI BELLE ARTI

1 - CORSO DI DECORAZIONE
2 - CORSO DI PITTURA
3 - CORSO DI SCENOGRAFIA
4 - CORSO DI SCULTURA

DATA DI CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA O LICENZA O DIPLOMA I.S.E.F. |__|__| |__|__| |__|__|

Per i soli laureati nella Facoltà di MAGISTERO barrare questa casella **M**

UNIVERSITA', ISTITUTO UNIVERSITARIO O ACCADEMIA (barrare il numero corrispondente all'istituto presso il quale si è conseguito il titolo)

1 - UNIVERSITA' DI ANCONA
2 - UNIVERSITA' DI BARI
3 - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
4 - UNIVERSITA' DI CAGLIARI
5 - UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
6 - UNIVERSITA' DI CAMERINO
7 - UNIVERSITA' DI CATANIA
8 - UNIVERSITA' DI FERRARA
9 - UNIVERSITA' DI FIRENZE
10 - UNIVERSITA' DI GENOVA
11 - UNIVERSITA' DI LECCE
12 - UNIVERSITA' DI MACERATA
13 - UNIVERSITA' DI MESSINA
14 - UNIVERSITA' DI MILANO
15 - UNIVERSITA' DI MODENA
16 - UNIVERSITA' DI NAPOLI
17 - UNIVERSITA' DI PADOVA
18 - UNIVERSITA' DI PALERMO
19 - UNIVERSITA' DI PAVIA
20 - UNIVERSITA' DI PERUGIA
21 - UNIVERSITA' DI PISA
22 - UNIVERSITA' DI ROMA
23 - UNIVERSITA' DI SALERNO
24 - UNIVERSITA' DI SASSARI
25 - UNIVERSITA' DI SIENA
26 - UNIVERSITA' DI TORINO
27 - UNIVERSITA' DI TRIESTE
28 - UNIVERSITA' DI VENEZIA
29 - POLITECNICO DI MILANO
30 - POLITECNICO DI TORINO
31 - IST. UNIVERS. DI ARCHITETT. DI REGGIO CALABRIA
32 - IST. UNIVERS. DI ARCHITETT. DI VENEZIA
33 - IST. UNIV. ORIENT. DI NAPOLI
34 - IST. UNIV. NAVALE DI NAPOLI
35 - SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
36 - UNIVERSITA' DELL'AQUILA
37 - UNIV. ABRUZZESE DI CHIETI
38 - UNIV. BOCCONI DI MILANO
39 - UNIV. CATTOLICA DI MILANO
40 - UNIV. STUDI PRO DEO DI ROMA
41 - IST. SUPERIORE DI SCIENZE SOCIALI DI TRENTO
42 - UNIVERSITA' DI URBINO
43 - IST. UNIV. DI MEDICINA DELL'AQUILA
44 - IST. UNIV. DI MAGISTERO DI CASSINO
45 - IST. UNIV. DI MAGISTERO DI CATANIA
46 - IST. UNIV. DI LINGUE DI BERGAMO
47 - IST. UNIV. DI LINGUE DI MILANO
48 - IST. UNIV. DI MAGISTERO DI NAPOLI
49 - IST. UNIV. DI MAGISTERO DI ROMA
50 - I.S.E.F. ROMA
51 - I.S.E.F. DELL'AQUILA
52 - I.S.E.F. BOLOGNA
53 - I.S.E.F. FIRENZE
54 - I.S.E.F. LOMBARDIA
55 - I.S.E.F. MILANO
56 - I.S.E.F. NAPOLI
57 - I.S.E.F. PALERMO
58 - I.S.E.F. PERUGIA
59 - I.S.E.F. TORINO
60 - I.S.E.F. URBINO
61 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI
62 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA
63 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA
64 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA
65 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO
66 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
67 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA
68 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE
69 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA
70 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
71 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA
72 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MILANO
73 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI
74 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO
75 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI R. CALABRIA
76 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
77 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI TORINO
78 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO
79 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA

2. DIPLOMA (solo se espressamente richiesto per l'ammissione al corso)

(Ad esempio: DIPLOMA DI PERITO NAUTICO oppure DIPLOMA DI MAESTRO D'ARTE)

ANNO SCOLASTICO DI CONSEGUIMENTO: 19.../19...

3. TITOLO PROFESSIONALE RICHIESTO CONGIUNTAMENTE AL TITOLO DI STUDIO

(solo se espressamente previsto per l'ammissione al corso) O IN SOSTITUZIONE DELLO STESSO PER LE CLASSI 24 E 57

(Ad esempio: BREVETTO DI NAVIGAZIONE DI I CLASSE)

4. EVENTUALI ALTRI TITOLI (solo se espressamente richiesti per l'ammissione al corso)

AVVERTENZE

1. Barrare con una croce il riquadro corrispondente alla classe, sottoclasse o sezione desiderata. Ad esempio: [28. - Elettronica ✕ | 41]
   Andrà barrato un solo riquadro, salvo i seguenti casi:
   - richiesta di una classe, più le relative sezioni: barrare la classe e la sezione o le sezioni desiderate
   - richiesta di una sola sezione (una o più, comunque riferite alla stessa classe): barrare la sezione o le sezioni desiderate
   - per le classi 34 e 35: barrare il riquadro corrispondente, nonchè la casella relativa alla lingua prescelta (in caso di lingua diversa da quelle stampate, indicare per esteso la lingua ed inserire la relativa iniziale nella casella libera)
2. Ulteriori informazioni circa le classi di abilitazione potranno trovarsi nel testo coordinato dei decreti ministeriali 2/3/1972, 9/12/1972 e 18/6/1974 riportato nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale 4-11/7/74, n. 27-28

CLASSI DI ABILITAZIONE

Classe	Codice
1 - Aerotecnica e costruzioni aeronautiche	01
2. - Applicazioni tecniche	02
2.I. - Applicazioni tecniche maschili	03
2.II. - Applicazioni tecniche femminili	04
3. - Arte mineraria	05
4. - Arti dei metalli e dell'oreficeria	06
5. - Arte della ceramica	07
5-*bis*. - Arte del vetro	08
6. - Arte della grafica pubblicitaria	09
6-*bis*. - Arte della fotografia	10
6-*ter*. - Arte della stampa	11
6-*quater*. - Disegno e stile dei caratteri	12
6-*quinquies*. - Arti della grafica e dell'incisione	13
6-*sexies*. - Arte del disegno animato	14
6-*septies*. - Arti della rilegatoria e del restauro del libro	15
7. - Arte del tessuto	16
7-*bis*. - Arti della moda e del costume	17
8. - Chimica	18
9. - Chimica agraria e scienze dell'alimentazione	19
10. - Chimica industriale	20
11. - Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni	21
12. - Costruzioni navali e teoria della nave	22
13. - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico	23
14. - Cultura ladina	24
15. - Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina	25
16. - Discipline e tecniche commerciali e aziendali	26
16.*a*. - Discipline e tecniche turistiche e alberghiere	27
17. - Discipline geometriche, architettoniche e arredamento	28
17-*bis*. - Arte della scenotecnica	29
18. - Discipline giuridiche ed economiche	30
19. - Discipline pittoriche	31
20. - Discipline plastiche	32
21. - Disegno	33
22. - Disegno tecnico	34
22.*a*. - Disegno tecnico e artistico	35
23. - Economia delle comunità	36
24. - Edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione	37
25. - Educazione artistica	38
26. - Educazione fisica	39
27. - Educazione musicale	40
28. - Elettronica	41
29. - Elettrotecnica	42
29.*a*. - Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche	43
30. - Geografia	44
31. - Igiene; anatomia, fisiologia, patologia	45
31.*a*. - Tecnologia odontotecnica	46
31.*b*. - Tecnologia radiologica	47
32. - Informatica	48
33. - Italiano nella scuola media con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana	49
33-*bis*. - Italiano negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana	50
34. - Lingua e letteratura straniera: [I] INGLESE; [F] FRANCESE; [T] TEDESCO; [S] SPAGNOLO; [ ]	51
35. - Lingua straniera: [I] INGLESE; [F] FRANCESE; [T] TEDESCO; [S] SPAGNOLO; [ ]	52
36. - Matematica applicata	53
37. - Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	54
38. - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado	55
38.*a*. - Latino	56
38.*b*. - Greco	57
39. - Materie letterarie nella scuola media	58
40. - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	59
40.*a*. - Latino	60
40.*b*. - Greco	61
41. Materie letterarie nella scuola media con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	62
42. - Meccanica, macchine e disegno	63
42.*a*. - Impianti industriali e disegno	64
42.*b*. - Termotecnica, impianti termotecnici e disegno	65
42.*c*. - Impianti metallurgici e disegno	66
42.*d*. - Impianti di materie plastiche e cartiere e disegno	67
42.*e*. - Impianti di concerie	68
43. - Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno	69
44. - Mineralogia e geologia	70
45. - Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale	71
46. - Navigazione aerea e meteorologia aeronautica	72
47. - Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali	73
49. - Psicologia sociale e pubbliche relazioni	74
49-*bis*. - Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale	75
50. - Scienze fisiche	76
50.*a*. - Matematica	77
50.*b*. - Impianti nucleari e tecnologie relative	78
51. - Scienze matematiche	79
51.*a*. - Fisica	80
52. - Scienze naturali, chimica e geografia	81
53. - Scienze umane	82
53.*a*. - Storia	83
54. - Stenografia	84
55. - Stenografia nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	85
56. - Storia dell'arte	86
57. - Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva	87
58. - Tecnologia fotografica e cinematografica	88
59. - Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole	89
60. - Tecnologia meccanica	90
60.*a*. - Tecnologia meccanica dell'orologeria	91
61. - Tecnologia tessile	92
62. - Tecnologia delle arti applicate	93
62-*bis*. - Tecnologia ceramica e laboratorio tecnologico	94
62-*ter*. - Tecnologia per le arti grafiche e della stampa.	95
63. - Topografia e disegno topografico	96
64. - Zootecnica	97

CORSI IN LINGUA DIVERSA DALL'ITALIANO

Questo riquadro interessa soltanto i candidati che inviano la propria domanda all'U.S.R. di TRIESTE o al P.S. di BOLZANO e desiderano conseguire l'abilitazione per l'insegnamento, relativo ad una qualunque classe, in lingua diversa dall'italiano

Barrare la casella relativa alla lingua prescelta:
- [S] SLOVENO (solo per U.S.R.-TRIESTE)
- [T] TEDESCO (solo per P.S.-BOLZANO)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1974, n. 65.

Norme per la profilassi della malattia emolitica del neonato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 75 *del* 29 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso tutti i centri trasfusionali della regione vengono effettuate gratuitamente le analisi diagnostiche immunoematologiche prenatali e neonatali della malattia emolitica del neonato, la determinazione del « Gruppo sanguigno (sistema ABO) » e del fattore RH in ogni coppia di sposi, nonchè tutte le altre indagini relative alla immunoprofilassi.

Art. 2.

Tutte le donne aventi fattore RH negativo (RH o D) e con marito RH positivo, saranno sottoposte a periodici controlli immunoematologici (test di Coombs indiretto) nel corso di ogni gravidanza (III, VI, VII, VIII e IX mese) gratuitamente presso i centri trasfusionali; in caso di esito negativo di tali controlli, entro 72 ore dal parto di feto con fattore RH positivo o da aborto, previ ulteriori controlli sierologici dai quali risulti la assenza di una isoimmunizzazione materno-fetale, le puerpere sono sottoposte gratuitamente, previo loro assenso, al trattamento profilattico con immunoglobuline umane anti-D, aventi le caratteristiche di cui all'art. 125 del decreto ministeriale 18 giugno 1971.

Nei casi trattati con gammaglobulina anti-D, a distanza di 4-6 mesi dal parto, saranno ripetuti i controlli immunoematologici, onde verificare l'efficacia della immunoterapia.

Art. 3.

Qualora il parto o l'aborto non abbia luogo presso un ospedale, il trattamento profilattico, previ controlli sierologici eseguiti nello stesso luogo di degenza o, gratuitamente, presso un centro trasfusionale, è effettuato dal medico o dall'ostetrica che hanno assistito al parto o all'aborto. In tal caso le immunoglobuline anti-D necessarie sono ritirate gratuitamente, dietro presentazione di specifica richiesta medica, presso il più vicino centro trasfusionale, che ne deve essere obbligatoriamente dotato.

La richiesta di cui al comma precedente, contenente tutti i dati idonei alla identificazione della persona sottoposta al trattamento profilattico, deve essere formulata e sottoscritta dal medico curante, corredata dall'esito dei controlli sierologici effettuati.

Art. 4.

La giunta regionale con proprio atto provvederà trimestralmente, al rimborso del costo delle immunoglobuline anti-D e delle analisi diagnostiche di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, a favore dei centri trasfusionali, su presentazione delle richieste mediche di cui all'art. 3, nonchè delle ricevute di consegna debitamente sottoscritte dal familiare dell'assistito che ha ritirato il farmaco.

Art. 5.

Le autorità sanitarie comunali, su istruzione della giunta regionale, promuoveranno concrete iniziative idonee a diffondere l'importanza della determinazione del gruppo sanguigno degli sposi e la conoscenza del trattamento profilattico di cui alla presente legge.

Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge previsto in lire 70.000.000 annui, si provvede con appositi stanziamenti nei corrispondenti capitoli di bilancio a partire dal 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 26 novembre 1974

CASCETTA

(10347)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750170)